

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941

Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 66 Tempo degli atti dei conciliatori (Abrogato)

I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.